




CODICE SCUOLA
LOTD002015



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

IIS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V C.U. UF1YPM

IIS "RAIMONDO PANDINI"
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
LAS "CALLISTO PIAZZA"
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI



LICEO ARTISTICO STATALE
"CALLISTO PIAZZA"- LODI

CODICE SCUOLA
LOSL002016

C.I. n. 16

Sant'Angelo Lodigiano, 19 settembre 2022

IIS "R. PANDINI" – LAS "C. PIAZZA"

Al personale docente

Al personale ATA

Agli Atti – al Sito istituzionale

OGGETTO: IIS PANDINI-LAS PIAZZA-INDICAZIONI CIRCA L'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Visto l'art. 15 della L. 59/97 che riconosce il principio della piena validità e rilevanza del documento informatico, parificandolo a quello cartaceo e stabilendo che *"gli atti e i documenti formati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"*;

Considerato che la valenza di atto pubblico del Registro elettronico comporta per esso la stessa gestione eseguita per la pubblicazione dei documenti informatici sui siti delle PP.AA., i quali devono avere la caratteristica di immodificabilità e integrità, e che tale valenza **assegna al voto una validazione temporale che lo rende definitivo una volta espresso**;

Considerato che il dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione determina l'obbligo per la/il docente **"di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione"** (TAR dell'UMBRIA sentenza n. 145 del 2/05/1995);

Considerato che la valenza giuridica del Registro elettronico determina l'obbligo per la/il docente di annotare i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze delle/degli studenti, oltre che quanto previsto dall'organizzazione didattica (es. date verifiche, etc) e dalle generali esigenze di funzionamento (circolari, etc.);

Considerato che il Dirigente scolastico nella scuola ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e quella di assicurare la qualità dei processi formativi, quindi, a maggior ragione, anche delle modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.;

Visto quanto in premessa;

Si richiama il personale docente al rispetto rigoroso dei suddetti adempimenti e procedure nell'utilizzo del Registro elettronico, che, oltre ad avere la valenza di atto pubblico, costituisce lo strumento principale di comunicazione tra scuola e famiglia e come tale deve rispondere ai criteri di trasparenza, chiarezza, completezza, al fine del miglioramento del rapporto scuola-famiglie e del conseguente supporto al successo formativo delle/degli studenti, come più volte sottolineato dalla Dirigente scolastica anche in sede di Collegio dei Docenti.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi